

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 485

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PAROLI**

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

*Presentata il 4 maggio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole introdurre la possibilità per i sindaci nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di essere nuovamente rieletti anche alla scadenza del secondo mandato. Si tratta di una misura indispensabile per la continuità dell'amministrazione nei piccoli comuni. Infatti, la limitazione imposta dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sembra idonea a garantire la continuità e l'organicità dell'azione di governo dei comuni di piccole dimen-

sioni. Con la modifica introdotta dalla presente proposta di legge, quindi, il sindaco può continuare a svolgere, se eletto, le sue funzioni secondo un programma preciso. Molte volte, infatti, per poter portare a compimento un programma, date le lentezze dell'amministrazione, occorrono più di dieci anni. Sembrano superate, inoltre, anche le diffidenze e i timori di derive plebiscitarie che avevano suggerito di limitare la durata dei mandati a due; pertanto si ritiene urgente approvare al più presto la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati è, alla scadenza del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica ».

2. Al comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono premesse le seguenti parole: « Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, secondo periodo, ».

